



SENTENZA N. 2

Data della sentenza:

10 gennaio 2023

REPUBBLICA ITALIANA

Data di deposito:

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

12 gennaio 2023

IL TRIBUNALE MILITARE DI ROMA

Estensore

Sezione Seconda

Enrico della Ratta Rinaldi

Composto dai signori

Data irrevocabilità

1. Dott. Enrico della RATTÀ RINALDI Presidente

2. Dott. Alba Francesca ZOPPOLI Giudice

Estratto esecutivo al P.M.

3. Cap. A.M. Valeria DE SANTIS Giudice Militare

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. N. Reg. Esec.

Enrico PELUSO e del Cancelliere Maria Laura GUERRIERI

ha pronunciato in pubblica udienza la seguente N. Reg. Repertorio

**S E N T E N Z A**

nel procedimento contro:

Iscrizione SIC

[REDACTED]

[REDACTED]

Mod. 1/A/SG

[REDACTED] in servizio presso [REDACTED]

[REDACTED] elettivamente domiciliato presso lo studio del

Impugnazione

difensore di fiducia Avv. Floriana DE DONNO del Foro di Lecce,

con studio in Lecce, via Braccio Martello nr. 6, [REDACTED]

[REDACTED]

**I M P U T A T O** di:

TRUFFA MILITARE AGGRAVATA E CONTINUATA (artt. 81 cpv.

c.p.; 47 n. 2, 234 commi 1 e 2 c.p.m.p.) perché, [REDACTED]

9

██████████ servizio presso ██████████

essendo frequentatore dal 1° gennaio 2019 al 29 febbraio 2020 del Corso di specializzazione in "Chirurgia Generale" presso l'Università degli Studi "La Sapienza" in Roma in qualità di personale in formazione specialistica appartenente ai ruoli della sanità militare ai sensi dell'art. 757 del C.O.M. con trattamento economico proprio del personale militare e con divieto di esercitare attività libero professionale, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, con artifici e raggiri consistiti nel sottoscrivere gli statini mensili di presenza atte stanti il regolare svolgimento del suddetto corso mentre in realtà si recava durante l'orario dell'attività didattica nelle seguenti date:

2,7,10,12,15,17,22,24,29 gennaio 2019;

1,5,6,7,8,13,15,19,20,27 febbraio 2019;

5,7,14 marzo 2019;

1,2,3,4,5,11,15,19,24,26 aprile 2019;

3,6,7,9,10,13,14,16,17,21,22,24,28,29,31 maggio 2019;

6,7,10,11,13,17,18,20,21,25,28 giugno 2019;

2,3,5,8,12,15,16,17,22,23,25,26 luglio 2019;

12,19,20,23,26,28,29,30 agosto 2019;

2,4,16,17,19,26,27 settembre 2019;

1,7,9,14,15,16,18,24,25,28,29,31 ottobre 2019;

4,6,7,8,19 novembre 2019;

3,5,6,11,12,17,30,31 dicembre 2019;

3,7,9,15,16,17,21,22,23,27,28,29,30,31 gennaio 2020;

9  
↳

4,5,6,10,11,12,14,17,18,20,24,26,27,28 febbraio 2020

presso varie autoscuole site nei comuni di San Pietro Vernotico (BR), Ostuni (BR), Certaldo (FI), Terni, Roma per svolgere attività certificativa ai fini del rilascio o del rinnovo della patente di guida, e così si procurava un ingiusto profitto corrispondente alla retribuzione percepita per il tempo di illecita assenza dal corso con pari danno per l'amministrazione militare (quantificato in euro 9.441,54 per l'anno 2019 ed euro 1.947,92 per l'anno 2000). Con le aggravanti di aver commesso il fatto in danno dell'Amministrazione Militare e di essere rivestito di un grado. In Roma dal 2 gennaio 2019 al 28 febbraio 2020.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All'udienza preliminare del giorno 23.6.2022 l'imputato è stato rinviato a giudizio e citato a comparire per l'udienza dibattimentale del 22.9.2022. Le notifiche sono state eseguite ritualmente e le parti hanno depositato tempestivamente le rispettive liste testimoniali.

Alla prevista udienza dibattimentale l'imputato è comparso; il P.M. ha richiesto, quali fonti di prova, l'esame dei testimoni della propria lista e l'acquisizione di documenti; la difesa ha richiesto l'esame dei testimoni della propria lista e l'esame dell'imputato. Il Tribunale ha ammesso le prove richieste, salva la limitazione del numero dei testimoni della difesa, come da verbale, indicando le udienze del 10.1.23 e 31.1.23 per lo svolgimento dell'istruttoria dibattimentale.

Alla prima di tali udienze il P.M. e la difesa hanno rinunciato, con reciproco consenso, all'escussione di tutti i rispettivi testimoni, con

↓

richiesta di acquisizione dei verbali di s.i.t. di alcuni fra questi e di alcuni altri documenti. Il Tribunale ha preso atto ed accolto tali richieste concordi ed ha invitato le parti a concludere; queste ultime hanno concordemente richiesto l'assoluzione dell'imputato.

#### ESAME DEI DOCUMENTI ACQUISITI

Il P.M. ha allegato agli atti la documentazione matricolare e caratteristica dell'imputato, che risulta essersi arruolato nel 2002 con l'ammissione [REDACTED] per poi proseguire la carriera fino al grado indicato in imputazione; non risultano sanzioni disciplinari mentre, per il suo rendimento negli ultimi anni, durante i quali egli ha frequentato la scuola di specializzazione presso l'università La Sapienza di Roma, non è stata compilata la documentazione caratteristica ma suppliscono le valutazioni di profitto accademico, che riportano la menzione di "lodevole" per tutto il periodo di frequentazione.

Sono stati prodotti poi i documenti, estratti dalla banca dati della Motorizzazione Civile, relativi a tutte le attività, svolte a cura dell'imputato, di immissione nel sistema informatico di proroghe di patenti guida: per ognuno degli amministrati guidatori risulta il giorno e l'ora in cui l'imputato ha inserito nel sistema la sua valutazione medica di perdurante idoneità alla guida, nonché l'agenzia di pratiche auto in favore della quale l'imputato ha svolto il detto lavoro. Vi sono poi le schede, estratte dalla banca dati informatica della scuola di specializzazione universitaria, relative alla presenza dell'imputato presso l'ateneo. Vi è infine la rilevazione,

5

a mezzo di fonti liberamente consultabili dal pubblico, dei tempi di percorrenza fra la sede dell'università e le diverse sedi delle agenzie di pratiche auto presso cui si suppone che l'imputato si sia recato nei giorni e negli orari di immissione nel sistema delle valutazioni di perdurante idoneità alla guida.

La documentazione acquisita all'odierna udienza comprende, da una parte, verbali di s.i.t. sostanzialmente esplicativi della documentazione amministrativa acquisita, i quali ne forniscono la descrizione che è stata data poco sopra; dall'altra parte, vi è una missiva di una funzionaria della Motorizzazione Civile, dott.ssa [REDACTED] che, ad ulteriore spiegazione di quanto già espresso in un precedente verbale di s.i.t. dal Dirigente dott. [REDACTED] afferma che l'immissione dei dati da parte del medico può avvenire anche a distanza di spazio e tempo dall'atto della visita dell'amministrato guidatore.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'insieme delle prove documentali prodotte, unitamente alle fonti testimoniali di cui sono state acquisite le verbalizzazioni, si evince che il dubbio circa l'assenza dell'imputato dalla Scuola di Specializzazione nei giorni e negli orari indicati in imputazione promana unicamente dalla circostanza che, nei detti frangenti, risulta l'immissione di dati, da parte sua, nel sistema informatico della Motorizzazione Civile, nell'ambito di procedure di rinnovo di patente seguite da agenzie di pratiche amministrative dislocate in luoghi del territorio nazionale distanti dal luogo di lavoro. La

9

possibile assenza dell'imputato dalla sede di servizio può essere quindi inferita solo dal considerare, esemplificativamente, l'imputato fisicamente presente, in un certo orario ed in una certa data, in Ostuni per il fatto che, in quell'orario ed in quella data, egli risulta aver comunicato al sistema della Motorizzazione Civile l'esito positivo di una visita medica di un cliente di una scuola guida di Ostuni. Questa inferenza, alla luce delle prove testimoniali acquisite, traeva fondamento dalla dichiarazione del dirigente del Ministero dei Trasporti preposto a tale tipo di procedura, [REDACTED] il quale ha riferito che, *di regola*, il luogo ed il tempo della visita coincidono con quello dell'immissione dati e, in caso contrario, non dovrebbero differire di molto.

Emerge tuttavia dal documento prodotto oggi dalle parti, a firma [REDACTED] che tale coincidenza spazio-temporale dei due eventi, pur sussistendo, effettivamente, *di regola*, nel senso che questa è l'idea teorica sulla base della quale il sistema è stato concepito, nella realtà materiale dei fatti non sussiste necessariamente, ben potendosi immettere, da parte del medico, i dati relativi alla proroga della patente a distanza di tempo e di spazio dalla visita medica, a ciò non ostando né barriere informatiche del sistema né alcuna ragione di ordine pratico-organizzativo.

Questo è il quadro che emerge dall'insieme delle prove acquisite, cioè dai documenti insieme ai verbali; le parti, contestualmente alla mutua rinuncia ai rispettivi mezzi di prova dichiarativi, hanno poi concordemente dichiarato che non esiste alcuna ulteriore prova della

5

possibile assenza dell'imputato, nelle circostanze contestate, dal luogo di servizio.

Il Tribunale non può quindi che accedere alla prospettazione presentata concordemente dalle parti all'odierna udienza: il documento attestante la possibilità di effettuare le attività di immissione dati, quelle che risultano esser state effettuate dall'imputato, anche in un contesto spazio-temporale diverso dalla visita medica agli amministrati guidatori priva del tutto la rilevazione di tali attività, in cui si è compendiata parte delle indagini, di ogni idoneità a far presumere che l'imputato si sia allontanato dalla sede di servizio. Per tale via, resta esclusa sia la condotta artificiosa, sia l'induzione in errore, sia infine il profitto con correlativo danno dell'Amministrazione ed il fatto contestato deve essere escluso.

A questo argomento, già di per sé decisivo, il Tribunale ritiene possa esserne aggiunto un altro. La ricostruzione dei fatti secondo cui l'imputato, in tutte le occasioni indicate, avrebbe intrapreso un viaggio verso le lontane provincie del Sud per fare le visite di idoneità alla guida si scontra con un duplice profilo di inverosimiglianza. Sotto un primo profilo, questa ricostruzione, scorrendo i dati provenienti dalla banca dati dell'Amministrazione, implica che l'imputato avrebbe compiuto, frequentemente, un lungo viaggio allo scopo di giungere presso un luogo per ivi svolgere un'attività lavorativa di pochi minuti, per poi, spesso nel corso della stessa settimana, tornare a Roma per poi nuovamente tornare al Sud,

sempre per svolgere un numero esiguo di visite mediche; si tratterebbe ad ogni evidenza di un'organizzazione della propria vita personale e lavorativa quanto meno stravagante. Sotto un secondo profilo, l'ipotesi che l'imputato avesse l'abitudine, pressoché quotidianamente, di partire da Roma per recarsi in Puglia per ivi trattenersi pochi minuti, a parte la scarsa convenienza economica, avrebbe comportato l'impossibilità di seguire con profitto (come egli risulta invece aver fatto) un percorso di studi impegnativo come la Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale.

Il Tribunale quindi, conformemente a quanto concordemente rappresentato dalla parti nelle conclusioni oggi rassegnate, ritiene che non vi sia la prova che l'imputato si sia allontanato, nelle circostanze indicate in imputazione, dal luogo ove doveva essere presente per servizio; poiché ciò fa venir meno tutti gli elementi fattuali essenziali del reato contestato, egli deve essere mandato assolto, perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

visti ed applicati gli artt. 530 c.p.p. e 261 c.p.m.p.

ASSOLVE

[REDACTED] dal reato continuato in rubrica ascrittogli, perché il fatto non sussiste

Roma, 10 gennaio 2023

IL PRESIDENTE ESTENSORE

(Enrico della Ratta Rinaldi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

a. 12 gennaio 2023

ASSISTENTE AMM. S.A. GIUDIZIARIO

(Maria Laura GUERRIERI)